

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1807

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABATE, LENOCI, PRINCIPE, MACHIAVELLI, DI PIAZZA, USVARDI,  
BALDANI GUERRA, LORETI, DI PRIMIO, ARMAROLI, LANDI,  
BALLARDINI, GUERRINI GIORGIO, SCRICCIOLO**

*Presentata il 5 novembre 1964*

### Istituzione di un corso abilitante in favore dei laureati anziani

ONOREVOLI COLLEGHI! — La nuova scuola media, che è al suo secondo anno di vita, attraversa momenti delicati, tipici di tutte le fasi di trapasso, e, per realizzare la volontà espressa dalla legge, deve contare su un corpo docente numeroso e preparato.

La popolazione scolastica appare in continua espansione numerica, poiché l'obbligatorietà dell'istruzione ha richiamato nelle aule masse di alunni, un tempo avvezzi alla evasione.

Non altrettanto crescente appare il corpo insegnante, per cui si assiste nelle scuole allo spettacolo triste e grave di cattedre vuote e di alunni affidati alla inesperienza di studenti sforniti del titolo professionale.

Tale fenomeno doloroso è tanto più appariscente quanto più ci si allontana dal centro cittadino e ci si inoltra nel paese di campagna, là dove vive il popolo, che più ha bisogno del conforto e della luce della istruzione.

Esiste in seno all'attuale corpo insegnante un folto gruppo di laureati, sforniti del titolo abilitante, la cui attività e la cui condizione meritano un commento ed una iniziativa parlamentare: essi prestano la loro opera da

lunghi anni e riscuotono sempre apprezzamenti ed elogi.

Circostanze particolari di tempo e di luogo, impegni di famiglia e lo scorrere degli anni hanno impedito loro di affrontare l'esame di abilitazione, che nella sua forma decentrata costituisce il naturale coronamento degli studi universitari.

La loro condizione è ingiusta e dolorosa, perché, mentre per la scuola non risparmiano energie, nessun diritto viene loro riconosciuto, tranne la concessione di una supplenza annuale, che chiude dinanzi a loro ogni possibilità di sviluppo di carriera e rende la loro stessa presenza nella scuola incerta e mutevole.

Occorre che la scuola si assicuri la presenza e l'opera di questi laureati anziani, occorre che il paese conceda loro un riconoscimento dopo tante faticose prestazioni.

Nella relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia la Commissione di indagine invoca in luogo dell'esame di abilitazione decentrata un corso *post-lauream* di uno o due anni, comprensivo del tirocinio guidato, che si concluda con una prova

avente forma e valore di abilitazione e dia adito immediato ai pubblici concorsi per l'ammissione in ruolo.

I laureati anziani da questo punto di vista possono ben dire di aver superato a pieni voti un tirocinio abbastanza lungo e impegnativo, per cui occorre che, senza indugio, si riconosca loro una condizione, che ampiamente meritano.

In questi ultimi tempi il Parlamento ha dimostrato comprensione e generosità verso diverse categorie di docenti, moltissimi dei quali hanno potuto, di conseguenza, guadagnare la sistemazione in ruolo: la legge n. 831 ha fatto un gran rumore in Italia e ancora oggi continuano a farsi sentire le conseguenze, benefiche per tanti, di quel provvedimento.

Ci si è preoccupati degli insegnanti di educazione fisica, per i quali sono stati istituiti corsi speciali, che hanno rimediato alla mancanza di titolo specifico.

Non è giusto, in conclusione, dimenticare una parte così numerosa e meritevole, che svolge la sua opera in silenzio, con umiltà, che fino ad oggi non ha chiesto nulla e che oggi avanza per mio mezzo una richiesta modesta nella sostanza, ma che rappresenta per essa la condizione indispensabile, perché possa continuare a lavorare con serenità e con entusiasmo.

Animati da questo desiderio di rendere giustizia ai laureati anziani e tranquillità e fiducia alla loro opera e alle loro famiglie, noi proponiamo a voi per essi la seguente legge.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Gli insegnanti non abilitati, che all'entrata in vigore della presente legge abbiano svolto la loro opera durante l'ultimo decennio negli Istituti di istruzione media governativi per almeno cinque anni nello stesso gruppo d'insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito alla frequenza di un corso, che si concluderà con una prova tendente ad accertare la loro preparazione e le capacità didattiche, le cui modalità e i cui limiti verranno stabiliti con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

L'abilitazione, conseguita in virtù del presente articolo, è valutata col punteggio minimo delle abilitazioni per esami, fatta salva la precedenza, a parità di punteggio, dell'abilitazione per esami.

### ART. 2.

Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'erario una tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 4.000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132.